



CITTÀ DI QUILIANO

PROVINCIA DI SAVONA
Località Massapè, 21 - 17047 Quiliano
Servizi alla Persona

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

ANNO 2025

FONDO SOCIALE AFFITTI Legge 9/12/1998 n.431 art.11

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, utilizzando risorse esclusivamente dal Bilancio Comunale;

Le domande presentate saranno istruite in applicazione dei criteri indicati nel presente Bando.

ARTICOLO 1 - REQUISITI RICHIESTI A TUTTI I RICHIEDENTI

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un **contratto di locazione** ad uso abitativo prima casa, regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a **canoni** il cui importo contrattuale risulti superiore a € **7.800,00**.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Quiliano
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del

17/10/2014 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare dell'onere relativo al **canone di locazione dell'anno 2024**, anche eventualmente in tutto o in parte per alloggio sito in altro comune, risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).
- Valore dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Attestazione 2025** – o **Isee corrente** del nucleo familiare non superiore a **€ 10.000,00 aumentati di € 1.000,00 per ogni membro di età superiore ai 75 anni o inferiore ai 18 e per ogni membro riconosciuto invalido oltre l'80% o titolare di riconoscimento di disabilità ex legge 104/1992 art.3 c.3;**

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo massimo riconoscibile nella presente annualità è pari a **€ 1.500,00=**.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nel rispetto di principi di giustizia, equità e sana gestione delle risorse pubbliche, si procederà alla verifica della eventuale presenza di situazioni debitorie a carico delle famiglie richiedenti nelle diverse voci di entrata dell'Ente ovvero Tributi, Contravvenzioni e quote di contribuzione per i servizi a domanda individuale o per altre prestazioni del Settore Servizi alla Persona, provvedendo all'eventuale reintegro del debito con lo storno totale o parziale del contributo spettante.

Ai cittadini ammessi alla graduatoria risultante dall'istruttoria delle domande di accesso al beneficio verranno distribuite le risorse comunali disponibili allo scopo, detratte le succitate eventuali morosità, in un'unica o in successive erogazioni.

Qualora le risorse complessive fossero insufficienti a coprire l'intero ammontare dei contributi, l'Ufficio di Servizio Sociale provvederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.

ARTICOLO 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- Bando e modulo domanda sono reperibili sul sito del Comune www.comune.quiliano.sv.it



CITTÀ DI QUILIANO

PROVINCIA DI SAVONA
Località Massapè, 21 - 17047 Quiliano
Servizi alla Persona

- Termini di presentazione delle domande :

dal 10/10/2025 al 14/11/2025

- La domanda "allegato B", corredata della prescritta documentazione, dovrà essere presentata:

>tramite pec : comune.quiliano@legalmail.it

>tramite mail : info@comune.quiliano.sv.it

>raccomandata che dovrà pervenire all'ufficio protocollo entro **14/11/2025** (farà fede la data di arrivo)

>consegnata a mani all'Ufficio Relazioni col Pubblico (sede comunale Loc Massapè 21 Quiliano) o ufficio Servizi Sociali **entro le ore 12 del 14/11/2025**.

Dott.ssa Cristina Briano

Responsabile III Settore- Servizi alla Persona

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa